

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1591

DEL 29/03/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Mereu Daniela (CUAA: MREDNL74H53B354U).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che la Sig.ra Mereu Daniela ha aderito alla 1^ sottofase della Misura 112 del PSR 2007/2013, con domanda n° STBC/PSR/112/2009/42 del 08/10/2009;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926/2009 del 17/12/2009, è stata approvata la Graduatoria provvisoria unica Regionale delle domande relative alla prima sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1591

DEL 29/03/2012

L'istanza della Sig.ra Mereu si collocava nella posizione n. 276 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la Sig.ra Mereu ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda avente la prevalenza della Superficie Agricola Utilizzata ricadente in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Classe PSN/PSR: D), ottenendo per questo l'attribuzione di 6 punti, sul totale di 44 assegnati;

PREMESSO che con nota prot. n° 4953 del 06/05/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha notificato alla ditta Mereu la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Infatti, in sede istruttoria era emerso che, a differenza di quanto dichiarato in domanda, la prevalenza della Superficie Agricola Utilizzata dell'azienda oggetto di insediamento ricadeva in un'area rurale intermedia (Classe PSN/PSR: C). Il punteggio previsto per il possesso di detto requisito era pari a 4 punti. Pertanto, il punteggio complessivo spettante, ricalcolato con l'applicazione di una decurtazione pari al 50% del punteggio dichiarato in eccesso, risultava di 41 punti. Il nuovo punteggio attribuito determinava il riposizionamento in graduatoria in posizione successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile e, di conseguenza, a norma del paragrafo 9.1 del bando, la domanda di aiuto doveva essere dichiarata decaduta;

PREMESSO che il 17/05/2011 la ditta ha riscontrato la suddetta comunicazione eccependo quanto segue: *"1) Secondo il punto 9.1 del bando la pratica ricade comunque in graduatoria ammissibile in quanto tutte le pratiche dal n° d'ordine 572 sono ammissibili e non finanziabili solo per insufficienza di budget; 2) nella determinazione n° 5926 del 17 dicembre 2009 al punto 6 delle considerazioni, viene riportato che "il totale delle risorse disponibili non è sufficiente a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili". Pertanto anche le domande non finanziabili per budget insufficiente sono ritenute ammissibili".* La ditta rappresenta di aver ottemperato a quanto previsto dal bando e sottolinea che

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1591

DEL 29/03/2012

il ritardo con cui Argea ha concluso l'iter istruttorio le ha causato un danno economico poichè, forte delle diverse comunicazioni ed incontri positivi con l'ufficio istruttore, ha già iniziato gli investimenti. Inoltre, la ditta fa presente di essere a conoscenza che diverse aziende in graduatoria hanno rinunciato al premio, determinando notevoli economie che potrebbero essere destinate alle aziende che hanno già investito. La ditta chiedeva, pertanto, il riesame dell'istanza di finanziamento;

PREMESSO che il Servizio Territoriale ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni presentate dall'interessata. Di conseguenza, con determinazione n. 2100 del 01/06/2011, ha disposto il rigetto dell'istanza di finanziamento, comunicata con nota prot. 6294 del 10/06/2011, notificata il 16/06/2011;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 07/07/2011, nel quale la Ricorrente, oltre a ribadire le argomentazioni esposte nella richiesta di riesame, osserva che l'errore commesso nella compilazione della domanda non è sostanziale, in quanto i terreni ricadono comunque in zona svantaggiata. Inoltre, la Ricorrente fa presente che il finanziamento le è indispensabile per mantenere in vita l'azienda, che rappresenta la fonte di sostentamento per sè stessa e nella quale potrà dare lavoro a diverse persone nel territorio;

VISTO il paragrafo 9.1, lett. a del bando di riferimento, ai sensi del quale: *"(...) Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto di cui al criterio di valutazione (...), si procederà al ricalcolo del punteggio sulla base dei requisiti effettivamente posseduti, al quale si applica una decurtazione pari al 50% del punteggio dichiarato in eccesso. Qualora il nuovo punteggio attribuito determini comunque il mantenimento in graduatoria in posizione utile, la domanda di aiuto resta ammissibile al finanziamento. Qualora invece il nuovo punteggio attribuito determini una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1591

DEL 29/03/2012

domanda ammissibile collocata in posizione utile, la domanda di aiuto è dichiarata decaduta”:

VERIFICATO che l'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile (cioè finanziabile) nella graduatoria della 1^a sottofase ha un punteggio pari a 42 punti e che il punteggio spettante alla ditta Mereu è pari a 41 punti;

CONSIDERATO che il nuovo punteggio attribuito alla ditta Mereu determina una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile e, di conseguenza, la decadenza della domanda a norma del citato paragrafo 9.1 del bando;

RITENUTO per quanto sopra esposto che le motivazioni addotte dalla Ditta non siano congrue;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2449 del 27/03/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Mereu Daniela (CUAA: MREDNL74H53B354U);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1591

DEL 29/03/2012

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato